

DGR N. 168 DEL 5 MARZO 2010

Oggetto: Reg. (CE) n. 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 – Misura 224 “Indennità Natura 2000” – Annualità 2010 – **AVVISO PUBBLICO** .

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli di concerto con l'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 Febbraio 2002, n. 6, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento n. 1, del 6 settembre 2002 di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Reg. (CE) n. 1290, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 209 dell'11 agosto 2005*;

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 277 del 21 ottobre 2005*;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopra citato regolamento 1698/05 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 368 del 23 dicembre 2006*;

VISTO il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 368 del 23 dicembre 2006*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356, del 20 giugno 2006 concernente “Politica di sviluppo rurale – Approvazione del documento: le strategie per il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 2006;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 35, del 21 febbraio 2007 concernente “Reg. (CE) n. 1698/2005. Approvazione della Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 9, del 30 marzo 2007;

VISTA la deliberazione n. 310, del 15 maggio 2007 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la versione definitiva della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 per l'inoltro ai servizi della Commissione Europea;

VISTE la decisione della Commissione Europea n. C/2008/708, del 15 febbraio 2008, recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (Italia) per il periodo di programmazione 2007/2013 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7/03/2008 di presa d'atto della suddetta Decisione;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 come modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 ;

VISTO il Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122 del 30 novembre 2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 del Lazio è la Direzione Regionale Agricoltura la quale è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma, attraverso lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 75, del Reg. (CE) n. 1698/2005 e richiamate nel capitolo 11 del documento di programmazione;

CONSIDERATO, altresì, che nell’ambito della descrizione del sistema di gestione e controllo è previsto che i bandi pubblici rivolti a soggetti individuali per l’accesso alle misure o azioni di competenza diversa da quella agricola, sono predisposti dalle Direzioni Regionali competenti;

RITENUTO, pertanto, che la competenza relativa alla predisposizione dell’avviso pubblico relativo alla misura 224 “Indennità Natura 2000” sia attribuita alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, fermo restando le funzioni di coordinamento dell’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 del Lazio;

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle istanze di finanziamento nonché per l’espletamento e la definizione dei procedimenti istruttori da parte delle strutture competenti;

VISTO l’avviso pubblico della misura 224 “Indennità Natura 2000” – annualità 2010, che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante, predisposto dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità di gestione nell’ambito della funzione di coordinamento alla stessa assegnata;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n° 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale”, che ha sostituito e abrogato il DM n. 1205 del 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n.1782/03 del Consiglio e del Reg (CE) 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 76 del 31/03/2008;

CONSIDERATO che in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, nonché alle disposizioni regionali contenute nella DGR n. 724 del 17 ottobre 2008, avente per oggetto “Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)“. Disposizioni regionali di attuazione per le “misure a superficie” “, emanata in attuazione del DM 20 marzo 2008;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 23 del citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, sono fatte salve le disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) emanate in attuazione del citato DM 20 marzo 2008;

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

all’unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse:

di approvare l’avviso pubblico relativo alla misura 224 “Indennità Natura 2000”, per l’annualità 2010, che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet: www.regione.lazio.it e www.agricoltura.regione.lazio.it.



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

Autorità di Gestione: Direzione Regionale Agricoltura

MISURA 224
“Indennità Natura 2000”

AVVISO PUBBLICO

Annualità 2010

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI

PIANO DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 224 – Indennità Natura 2000

AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la corresponsione di indennità a favore di proprietari/possessori di foreste che operano nei siti della rete Natura 2000 e per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito della Misura 224 "Indennità Natura 2000" del PSR 2007/2013 del Lazio approvato con Decisione (Commissione) n. 2008/708 del 15/2/2008 e con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 163 del 7 marzo 2008, modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009

ARTICOLO 1:

Obiettivi e ambito di intervento,

La presente misura contribuisce all'obiettivo di promuovere la conservazione degli habitat naturali ricompresi all'interno dei siti delle "Rete natura 2000", garantendo livelli adeguati di biodiversità vegetale ed animale.

L' indennità attivata con la presente misura intende valorizzare le funzioni ambientali e di pubblica utilità delle aree incluse nella Rete Natura 2000, in quanto volta a compensare i proprietari/gestori di foreste dei mancati guadagni e dei maggiori costi che derivano dagli obblighi e dai vincoli conseguenti all'applicazione delle Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE, dagli strumenti di pianificazione, nonché dalle misure di conservazione determinate dalla Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363 "Rete Europea Natura 2000: Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale", aggiornata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 17 dicembre 2008, n. 928, che ha sostituito la Deliberazione di Giunta Regionale 4 agosto 2006, n. 533.

Gli obiettivi operativi perseguiti dalla presente misura sono:

- la conservazione dei sistemi ad elevata valenza naturale;
- un maggiore presidio del territorio.

E' corrisposta una indennità, modulata secondo la forma di governo e trattamento dei boschi, ai proprietari/gestori di superfici forestali. Tale indennità è subordinata alla presentazione di una domanda di aiuto/pagamento. Le superfici forestali ammissibili devono ricadere all'interno delle Zone di Protezione Speciale - ZPS - di cui alla Direttiva 79/409/CEE, e devono essere ricondotte ad almeno una delle forme di governo e le tipologie di trattamento riportate di seguito:

- Boschi cedui di quercia od altre caducifoglie puri o misti
- Boschi cedui faggio o misti ad altre caducifoglie
- Bosco ceduo di castagno
- Fustaia coetanea di faggio** a tagli successivi;
- Fustaia coetanea di cerro** a tagli successivi;
- Fustaia coetanea di conifere a tagli successivi;
- Fustaia disetanea* di faggio;
- Fustaia disetanea *di quercia.

Per **fustaie disetanee** si intendono anche i boschi di alto fusto il cui soprassuolo non sia totalmente coetaneo o disetaneo. Per tali boschi, definiti articolati, l'art. 34 del reg. for. 07/05 prevede l'equiparazione a popolamenti disetanei.

Per **fustaia di cerro o faggio** si intende qualsiasi popolamento governato ad alto fusto puro, oppure misto ad altre specie forestali dove il cerro o il faggio devono comunque essere le specie prevalenti.

Gli obblighi che i proprietari/gestori di superfici forestali sono tenuti a rispettare, in ottemperanza alle disposizioni recate dalle misure di conservazione di cui alle **Deliberazioni 363/2008 e 928/2008 prevedono tra l'altro:**

a) Rilascio di matricine/Isole di biodiversità

Nei boschi governati a ceduo, al momento dell'esecuzione dei tagli di fine turno, il numero di matricine, da riservare per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione forestale, deve essere almeno di:

- n. 120 per il faggio (di cui 1/3 di età multipla del turno)
- n. 40 per il castagno
- n. 80 per le altre specie (di cui 1/3 di età multipla del turno).

Inoltre, ad esclusione dei boschi di castagno, è necessario provvedere a:

- rilascio di "isole di biodiversità", consistenti in porzioni di bosco da non sottoporre al taglio e destinate all'invecchiamento indefinito.

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità, può essere destinato all'invecchiamento indefinito previo intervento di avviamento all'alto fusto; in questa ipotesi, contestualmente al progetto di utilizzazione di fine turno, deve essere presentato un progetto di avviamento all'alto fusto per l'isola/isole di biodiversità.

L'estensione dell'isola di biodiversità deve corrispondere al:

- 3% della superficie territoriale al taglio per i tagli di superfici comprese tra 3 e 10 ettari;
- 2% per le superfici di taglio superiori ai 10 ettari.

La superficie complessivamente destinata a isola di biodiversità può essere individuata in un'unica area ovvero ripartita in nuclei di estensione compresa tra i 500 e i 3.000 metri quadrati.

Le isole di biodiversità devono:

- a) essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area e interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista ambientale;
- b) contenere un numero di matricine di età pari ad almeno 2 volte il turno, proporzionale a quello prescritto dall'art.36 del R.R. n. 7/2005 per ogni ettaro di superficie;
- c) avere preferibilmente una forma circolare, o comunque, regolare;
- d) essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. Qualora vi siano aree non utilizzabili per instabilità idrogeologica, pendenze particolarmente elevate, oppure per altri motivi, queste possono concorrere nella definizione della superficie delle isole di biodiversità.

Le piante interne alle isole di biodiversità possono concorrere alla determinazione del numero di matricine da rilasciarsi a dote del bosco, fermo restando che il numero delle matricine esterne alle isole di biodiversità non potrà comunque essere inferiore a quello previsto dal Regolamento Regionale n.7 del 2005.

In fase di progettazione le isole di biodiversità devono essere rappresentate in cartografia e i dati relativi debbono essere informatizzati e georiferiti nel Sistema UTM 33 INT1909 ED50 e forniti in formato SHAPEFILE.

All'interno delle isole di biodiversità possono effettuarsi interventi di tipo fitosanitario, previo parere positivo del servizio fitosanitario regionale, oppure quelli finalizzati alla tutela della salvaguardia idrogeologica del territorio e/o della rinnovazione naturale. Tali interventi devono essere sottoposti a preventiva procedura di Valutazione di incidenza.

b) Provvigioni minime:

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a tagli successivi, a seguito del taglio di sementazione, la massa legnosa rilasciata deve essere almeno pari al 60% di quella presente precedentemente all'intervento, e comunque non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

- per le fustaie coetanee di faggio, 250 metri cubi;
- per le fustaie coetanee di quercia, 180 metri cubi;
- per le fustaie di conifere autoctone, 190 metri cubi.

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a taglio saltuario o a scelta a seguito del taglio di curazione deve rilasciarsi una provvigione ad ettaro non inferiore a:

- per le fustaie di faggio, 320 metri cubi;
- per le fustaie di quercia 220 metri cubi.

In tutti i boschi governati ad alto fusto, nell'ipotesi in cui la provvigione legnosa in piedi antecedentemente all'intervento sia inferiore a quella che è prescritto di rilasciare dalla presente misura, la massa legnosa da rilasciare deve essere almeno pari al 75% della massa presente.

c) Estensione delle tagliate

Due o più aree boscate attigue da sottoporre al taglio, nel caso siano appartenenti alla medesima proprietà e ad unica formazione forestale omogenea per età, struttura e fisionomia, anche se separate da una fascia non inferiore a 20 metri, costituiscono un unico intervento da sottoporre a valutazione di incidenza qualora la superficie complessiva ecceda i limiti di cui all'art. 19 del Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7.

d) Epoca delle tagliate

Al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili è sospesa l'esecuzione degli interventi di fine turno ed intercalari:

- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m s.l.m.;
- nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 s.l.m.

Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore.

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito- specifiche approvate

e) Tagli intercalari e conservazione della necromassa legnosa:

Nell'esecuzione dei tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto, dovranno essere rilasciati gli alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ha, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie, comprovate dall'apposito servizio regionale, che pongono a rischio anche il soprassuolo circostante.

f) Ulteriori regolamentazioni connesse alle attività forestali:

- è vietata l'apertura di nuove strade/piste forestali a carattere permanente, salvo che non siano previste negli strumenti di pianificazione forestale per i quali sia stata conseguita la positiva Valutazione d'Incidenza;
- è vietato il ripristino: dei cedui invecchiati, ad elevata matricinatura, composti ed a sterzo in cedui matricinati; dei cedui a sterzo in cedui coetanei o coetanei formi; delle fustaie disetanee in fustaie coetanee; salvo che non siano previste negli strumenti di pianificazione forestale per i quali sia stata conseguita la positiva Valutazione d'Incidenza. Eventuali deroghe possono essere concesse per motivi fitosanitari, comprovati dall'apposito servizio regionale, previa Valutazione d'Incidenza.
- è vietata l'asfaltatura delle strade/piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti, previa Valutazione d'Incidenza.

Le suddette misure di conservazione individuano il livello di riferimento in relazione alla quale è stato definito l'importo delle indennità. In particolare si è tenuto conto del modo in cui i diversi obblighi condizionano la ordinaria gestione selvicolturale, in funzione delle diverse tipologie di bosco, individuando il relativo differenziale ed in base a questo procedere al calcolo della indennità. Nell'allegato documento per la giustificazione degli aiuti sono state considerate ai fini del calcolo delle indennità gli obblighi concernenti:

1. Aumento delle matricine minime nei cedui e delle provvigioni minime nelle fustaie.
2. Introduzione delle isole di biodiversità.
3. Conservazione della necromassa.
4. Riduzione dell'estensione delle tagliate.
5. Concentramento ed esbosco con animali.

ARTICOLO 2:

Ambito territoriale di intervento

Le superfici ammissibili a premio sono quelle che ricadono all'interno delle ZPS - Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 79/409/CEE ed individuate dalla Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146, pubblicata sul BURL n. 18 del 29/06/1996, con la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005, con Deliberazioni della Giunta Regionale del 26/09/2008 nn. 696, 697, 698, 699, 700, 701, pubblicate sul S.O. n.132 al BURL n. 42 del 14/11/2008

Per l'ammissibilità delle superfici fa fede la verifica e la validazione dei dati effettuata sul fascicolo aziendale.

ARTICOLO 3:

Soggetti beneficiari

Sono ammessi a premio i soggetti di seguito individuati:

- proprietari forestali privati singoli e associati

- soggetti privati che gestiscono, con regolare titolo di possesso boschi di proprietà di Comuni o loro associazioni, nonché proprietà di privati o loro associazioni;

ARTICOLO 4:

Requisiti e condizioni di ammissibilità

4.1 Condizioni di ammissibilità

Costituisce condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del **fascicolo unico aziendale** come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

Nel caso di possesso, l'aiuto è finalizzato esclusivamente alla gestione del soprassuolo forestale conformemente alle forme di governo e tipologie di trattamento per le quali è corrisposta l' indennità annuale.

Il richiedente per accedere al regime di aiuto dovrà dimostrare per le superfici ammissibili all'aiuto/pagamento, di disporre di uno strumento di pianificazione (Piano di Assestamento Forestale o Piano Poliennale di Taglio), approvato o presentato presso i competenti Uffici della Regione Lazio. Tale strumento di pianificazione dovrà comprendere necessariamente le superfici per le quali sia richiesto il pagamento dell'indennità.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti istituito con la presente misura devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

4.2 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di aiuto/pagamento per accedere al sostegno attivato con la presente misura deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA).

La compilazione delle domande ed il successivo inoltrò dovrà essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I soggetti beneficiari, limitatamente alle fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, sia di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o di altro soggetto delegato. In quest'ultimo caso le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tale funzionalità e della attribuzione dei diversi CAA, sono stabilite dalla Direzione Regionale Agricoltura, sulla base delle indicazioni rese note dall'Organismo Pagatore.

Le componenti anagrafica e territoriale, presenti nel **fascicolo unico aziendale elettronico delle aziende e nel piano culturale di cui al DPR 503/99**, del 1 dicembre 1999, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto dello sviluppo rurale. Ne consegue che la domanda di aiuto potrà essere presentata solo dopo aver costituito il fascicolo aziendale, che dovrà essere completato e validato prima di procedere alla compilazione, in modo da garantire che i dati contenuti nelle domande di aiuto per la misura agroambientale siano coerenti con quanto riportato nel fascicolo stesso. Il fascicolo aziendale/piano culturale dovrà essere gestito:

- per i soggetti che hanno conferito o che intendono conferire un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dal CAA stesso;
- per i soggetti privi del mandato al CAA e per i quali non esiste un fascicolo aziendale, e che non intendono conferire mandato ad un CAA, dalla Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli.

La compilazione e la stampa delle domande, come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse, deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUA, sono di seguito riportate:

- i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto delle presenti Misure e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli, Via del Tintoretto, n. 432 - 00142 Roma, anticipandolo via telefax ad uno dei seguenti numeri 06/510779278, la seguente documentazione:
 - richiesta di abilitazione in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;
 - elenco degli agricoltori che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA);
 - i mandati di rappresentanza di ciascun agricoltore con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.
- la documentazione di cui al punto precedente dovrà pervenire ai medesimi indirizzi della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, per l'annualità 2010 entro e non oltre il **28 aprile 2010**, salvo diverse indicazioni dell'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).
- la presentazione della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l'obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

4.3 Termini di presentazione

L'art. 11 del regolamento (CE) 1122/2009 stabilisce le modalità ed i tempi di presentazione delle domande relative a superfici, ed in particolare fissa la data del 15 maggio di ogni anno quale termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Pertanto, per l'annualità 2010 il termine ultimo per la compilazione on-line sul sistema SIAN ed il relativo invio (rilascio informatico), della domanda di aiuto/pagamento relativa all'annualità 2010 è fissato al **15 maggio 2010**,

A tal fine fa fede la data del protocollo attribuita dal sistema SIAN del "rilascio informatico" della domanda.

Per le domande "rilasciate" dal sistema SIAN oltre la scadenza fissata per la presentazione delle domande, in conformità a quanto stabilito dell'articolo 23 "Presentazione tardiva delle domande" del regolamento (CE) 1122/09, si procede ad una *riduzione del 1 %* sull'importo dell'aiuto per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatti salvi casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, entrambi debitamente documentati.

In caso di ritardo oltre i 25 giorni di calendario, (9 giugno 2010) la domanda è *irricevibile* e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Una copia della *domanda cartacea firmata in originale corredata degli allegati tecnici* di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata, entro il **15 giugno 2010**, alla sede della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio, in viale del Tintoretto 432, 00142, ROMA

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate *irricevibili* e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

La domanda di aiuto/pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di aiuto/pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Si precisa che per le domande rilasciate informaticamente oltre il 15 maggio 2010, e comunque non oltre le ore 24 del 9 giugno 2010, la domanda cartacea ed i relativi allegati dovranno essere inoltrati entro i successivi 30 giorni di calendario dalla data del rilascio informatico. Oltre tale termine la domanda non è ricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

In conformità con quanto previsto dall'art. 14 del regolamento 1122/2009 le domande di aiuto/pagamento possono essere modificate rispetto alla domanda iniziale o all'ultima domanda valida per:

- variare le parcelle dichiarate e richieste a premio, anche in aumento;
- rettificare l'uso delle parcelle dichiarate e richieste a premio.

Sono altresì consentite le correzioni di documenti o contratti che abbiano attinenza con le modifiche sopra indicate.

Tali variazioni sono consentite entro e non oltre la data del **31 maggio 2010**.

In applicazione a quanto stabilito dagli artt. 25 e 73 del regolamento 1122/2009 la domanda di aiuto/pagamento o parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.

Tali revoche non sono ammesse nel caso in cui il beneficiario sia stato informato di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o nel corso di controlli in loco e a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione della data del controllo in azienda.

Le domande di aiuto/pagamento possono essere modificate dal richiedente in qualsiasi momento dopo la loro presentazione in caso di *errori palesi*, in applicazione a quanto disposto dall'art.21 del regolamento 1122/2009.

4.4 Durata e decorrenza degli impegni

Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di aiuto/pagamento decorrono dal giorno successivo al termine stabilito per la presentazione delle domande. Per l'individuazione di tale scadenza fa fede la data di "rilascio informatico" come riportata nel sistema SIAN. Per l'anno 2010 la decorrenza degli impegni è, pertanto, 16 maggio 2010 – 15 maggio 2011.

ARTICOLO 5

Documentazione richiesta.

Documentazione per la presentazione della domanda annuale

La presentazione delle domande di aiuto, come illustrato nell'articolo precedente, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

Si specifica che le indennità sono corrisposte su base annuale, per ciascuna campagna di riferimento, a seguito della presentazione della domanda di aiuto/pagamento. Ciò comporta che il procedimento amministrativo si avvia e si conclude per ogni singola domanda di aiuto/pagamento e che per beneficiare di indennità in annualità diverse da quella di presentazione, dovrà essere presentata nuova domanda, per la quale sarà attivato un nuovo procedimento amministrativo disgiunto da quello delle annualità precedenti.

La domanda può essere presentata a firma semplice allegando copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

A corredo della domanda di aiuto/pagamento per l'adesione al regime di aiuto dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente Avviso (ALLEGATO 1), che costituisce *documentazione essenziale* e la cui mancanza comporta l'*irricevibilità* della domanda di aiuto/pagamento.

Essa dovrà necessariamente essere corredata di una copia della documentazione attestante l'avvenuta approvazione da parte degli Uffici competenti del Piano di Assestamento Forestale o del Piano Poliennale di Taglio. Qualora lo strumento di pianificazione non sia stato ancora approvato, dovrà essere fornita una copia della documentazione comprovante l'avvenuta presentazione dello stesso presso i competenti uffici per l'avvio dell'iter di approvazione.

I contratti di affitto scritti o verbali ed il comodato d'uso, utilizzati per la dimostrazione della disponibilità delle superfici devono essere registrati entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di aiuto.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente nella dichiarazione di cui all'allegato 1. Tale documentazione dovrà essere conservata per **almeno 5 anni dalla fine dell'impegno**.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, le strutture competenti responsabili del procedimento istruttorio sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.

In relazione a quanto previsto dal richiamato D.P.R. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi di dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici (art. 75 D.P.R. 445/2000) previsti dal presente avviso pubblico.

ARTICOLO 6: **Agevolazioni previste**

Ammontare dell'indennità :

A fronte della presentazione della domanda di aiuto/pagamento, è prevista la corresponsione di una indennità annua, per ettaro di superficie forestale, secondo la modulazione di seguito specificata:

TIPOLOGIA DI BOSCO	€/ha
Ceduo di quercia od altre caducifoglie puri o misti	50
Ceduo di faggio o misti ad altre caducifoglie	46
Ceduo di Castagno	46
Fustaia coetanea di faggio a tagli successivi	65
Fustaia coetanea di cerro a tagli successivi	43
Fustaia coetanea di conifere a tagli successivi	48
Fustaia disetanea di faggio	200
Fustaia disetanea di quercia	154

ARTICOLO 7

Inammissibilità delle domande

Non sono ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. 5 "documentazione richiesta", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;

- presentate con documenti non conformi a quanto previsto dal presente Avviso Pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) 1122/09;
- le domande ritenute irricevibili.

ARTICOLO 8

Valutazione ed istruttoria delle domande

8.1 Istruttoria delle domande

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

La Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli provvede, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande*.

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 6 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardive delle domande di aiuto/pagamento", come stabilito dall'articolo 23 del regolamento CE n. 1122/2009 e richiamate al precedente articolo 6 del presente avviso;
- incomplete di tutti i documenti ritenuti essenziali, come specificati nell'articolo 7 "documentazione" del presente Avviso;
- non sottoscritte dal richiedente;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Avviso.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'Area Conservazione Foreste, dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, nel termine di gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

Determinata la ricevibilità delle domande, la Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'**ammissibilità** delle domande di aiuto, fase che dovrà essere completata entro **sei mesi** a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Territorio saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con le stesse determinazioni, si provvederà:

- all'approvazione delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- l'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile o se ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo attuale: www.regione.lazio.it)

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato ricorso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- adire l'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

Il pagamento dell'indennità annuale verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione prodotte dalla Regione.

ARTICOLO 9

Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande

Per l'attuazione della misura sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di aiuto/pagamento presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscono la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della misura, da assegnare con atti dirigenziali.

Per l'annualità 2010 è assegnato uno stanziamento complessivo di euro 2.000.000,00

Le graduatorie sono formulate su base regionale, tenendo conto della priorità assoluta e dei punteggi attribuiti in funzione delle priorità relative di cui ai criteri di selezione individuati. I suddetti criteri di selezione, secondo il disposto dell'articolo 78 del reg. (CE) n. 1698/2005, dovranno essere esaminati dal Comitato di Sorveglianza. La Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di procedere ad eventuali modifiche ed integrazione dei suddetti criteri nel caso in cui il Comitato fornisca indicazioni in tal senso.

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA		Superfici forestali certificate secondo criteri di gestione forestale sostenibile (certificazione F.S.C. o P.E.F.C.)	Il punteggio è attribuito nel caso in cui per la prevalenza delle superfici per le quali è richiesto il premio viene dimostrato il possesso del requisito previsto nella presente priorità	25
		Superficie forestale ubicata al di sopra di 1000 s.l.m	Il punteggio relativo a tale priorità è attribuito nel caso in cui la prevalenza delle superfici per le quali è richiesto il premio ricade in territori al di sopra di 1000 s.l.m	15
		beneficiari che dimostrano di avere quale strumento di pianificazione un Piano Poliennale di Taglio (presentato e/o approvato)		15
		beneficiari che dimostrano di avere quale strumento di pianificazione un Piano di Assestamento Forestale (presentato e/o approvato)		20
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE		Superfici forestali che ricadono all'interno anche di aree regionali protette (L.R. n. 29/97)	La priorità è attribuita nel caso in cui tutte le superfici per le quali è richiesto il premio ricadono in aree del sistema regionale delle aree protette	15
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE		Proprietari forestali privati associati		10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-quo la priorità viene attribuita in funzione alla dimensione della superficie forestale di utilizzo, con preferenza attribuita alla superficie minore.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto/pagamento (ALLEGATO 1). L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Qualora il criterio di priorità indicato risultasse errato non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute per tutto il periodo dell'impegno. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 10 **Controlli e sanzioni.**

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art.18 del Reg. CE n.1975/2006, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza, i cui rispettivi indici di verifica sono definiti nell'allegato A alla DGR n. 724 del 17 ottobre 2008, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 138 al "Bollettino Ufficiale" n. 43 del 21 novembre 2008;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del reg. CE 1975/2006.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le eventuali ulteriori disposizioni attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio – Asse II -

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DELL'AVVISO PUBBLICO**

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA E DI IMPEGNO

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

 1

sottoscritt _____

_____ Titolare della domanda n. _____ CUA _____

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio – Asse II - Misura 224 “Indennità Natura 2000” - Bando approvato con DGR n. del

.....

DICHIARA

1. di rispettare a partire dalla data di rilascio informatico della domanda gli obblighi previsti dal PSR e dalla misura 224 alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno
2. di impegnarsi a rispettare gli obblighi suddetti, su tutta la superficie agricola aziendale
3. di esonerare l'Amministrazione regionale e l'Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento dell'indennità richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
4. di essere titolare di una superficie forestale ricadente all'interno di una Zona di Protezione Speciale - ZPS – di cui alla Direttiva 79/409/CEE, e che la stessa è riconducibile ad almeno una delle forme di governo e le tipologie di trattamento riportate di seguito:

Boschi cedui di quercia od altre caducifoglie puri o misti

Boschi cedui faggio o misti ad altre caducifoglie

Bosco ceduo di castagno

Fustaia coetanea di faggio** a tagli successivi;

Fustaia coetanea di cerro** a tagli successivi;

Fustaia coetanea di conifere a tagli successivi;

Fustaia disetanea* di faggio**;

Fustaia disetanea *di quercia**;

** si intendono per fustaie disetanee anche i boschi di alto fusto il cui soprassuolo non sia totalmente coetaneo o disetaneo. Per tali boschi, definiti articolati, l'art. 34 del reg. for. 07/05 prevede l'equiparazione a popolamenti disetanei.*

*** si intende per fustaia di cerro o faggio qualsiasi popolamento governato ad alto fusto puro, oppure misto ad altre specie forestali dove il cerro o il faggio devono comunque essere le specie prevalenti.*

5. di essere in possesso dei seguenti requisiti di priorità individuati per la selezione delle domande:

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	PUNTEGGIO	
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA		Superfici forestali certificate secondo criteri di gestione forestale sostenibile (certificazione F.S.C. o P.E.F.C.)	25	
		Superficie forestale ubicata al di sopra di 1000 s.l.m (la superficie oggetto di indennità)	15	
		beneficiari che dimostrano di avere quale strumento di pianificazione un Piano Poliennale di Taglio (presentato e/o approvato)	15	
		beneficiari che dimostrano di avere quale strumento di pianificazione un Piano di Assestamento Forestale (presentato e/o approvato)	20	
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE		Superfici forestali che ricadono all'interno anche di aree regionali protette (L.R. n. 29/97)	15	
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE		Proprietari forestali privati associati	10	
TOTALE			100	

Per i casi di ex-quo la priorità viene attribuita in funzione alla dimensione della superficie forestale di utilizzo, con preferenza attribuita alla superficie minore.

6. di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurative con le norme contrattuali nelle diverse forme previste;
7. di essere a conoscenza che se, la domanda di aiuto è istruita con esito negativo o se ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi, si procederà all'archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell'istanza;

Data _____

Firma _____

N.B. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.